

ELEMENTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

- Normazione (Fonti del diritto)
- Organizzazione (costituzionale e amministrativa)
- Plurisoggettività (cittadinanza, diritti fondamentali, garanzie giurisdizionali)

Normazione

Dal punto di vista dell'attività: produzione e interpretazione delle norme, affidate rispettivamente ai soggetti che adottano decisioni secondo procedimenti previsti o almeno ammessi dall'ordinamento (parlamenti, governi, corpo elettorale con referendum, UE, Regioni, collettività più o meno organizzate: consuetudini), e ai soggetti chiamati ad applicare tali decisioni (giudici).

Produzione e interpretazione del diritto (delle norme)

La differenza non consiste tanto nella creatività, un tempo assegnata solo al legislatore, la cui 'volontà' il giudice era chiamato ad applicare (*bouche de la loi*). Consiste in:

- a) I soggetti che producono diritto sono titolari dell'iniziativa di adottare atti normativi, i giudici non lo sono, cioè non possono procedere d'ufficio ma solo su impulso di parte
- b) I soggetti che producono diritto possono rinunciare a produrlo, i giudici non possono rinunciare al giudizio (divieto di *non liquet*)
- c) Per contro solo i giudici sono chiamati ad accertare la legittimità di tutti gli atti, anche normativi, dei pubblici poteri, sulla base di un parametro di giudizio fornito da norme.

Produzione di norme

Le norme che regolano direttamente la condotta umana sono prodotte da certi atti o fatti (**fonti del diritto**) abilitati da norme sulla normazione (o sulle fonti) a introdurre, abrogare o modificare le norme di condotta, e stabilire se sono state violate. Se le norme sulle fonti non ci fossero, non si saprebbe:

- a) a quali condizioni le norme di condotta possano sorgere e permanere nell'ordinamento;
- b) come abrogare o modificare le norme preesistenti;
- c) come accertare se tali norme siano state violate da altre;
- d) a che titolo la norma di condotta infligga una sanzione a chi l'ha trasgredita (specie legge penale).

Autonomia ed eteronomia della produzione normativa

I soggetti produttori di norme possono coincidere (autonomia produzione normativa) o non coincidere (eteronomia produzione normativa) coi destinatari. Nel primo caso le norme sono già legittimate per essere prodotte da coloro che ne saranno i destinatari. Con la nascita dello Stato moderno, questa coincidenza viene meno, e si porrà il problema della legittimazione del potere di produttori di norme (monarca e poi parlamenti) diversi dai loro destinatari. Nelle democrazie costituzionali il potere normativo è imputato dalle Costituzioni, anzitutto, ad autorità pubbliche legittimate dal suffragio popolare (parlamenti). Art. 70 Cost.: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

Fonte, disposizione, norma

Gli atti o fonti espressione di eteronomia di produzione normativa non producono direttamente norme, bensì disposizioni, testi di solito distinti in articoli a loro volta distinti in commi, da cui le norme si ricavano in via interpretativa. Le norme sono i significati delle disposizioni, e quasi mai da queste se ne ricava uno solo. Come può pure darsi (molto più raramente) che una disposizione sia di per sé priva di significato, e la acquisti solo in combinazione con un'altra ('combinato disposto'). In ambedue i casi ci troviamo di fronte alla disgiunzione fra disposizione e norma. Poiché il contenuto delle disposizioni è dunque quasi sempre indeterminato, spetta al giudice determinarlo, ricercando la norma che egli ritenga di ricavarne.

Ruolo dei giudici

La distinzione serve a capire il diverso ruolo dei giudici.

A) Se i produttori di norme coincidono coi loro destinatari, i giudici devono accertare per conto loro se si è formato l'atto (individuazione della fonte), il cui contenuto normativo è noto, in quanto impostosi in via consuetudinaria (*opinio iuris ac necessitatis*+tempo). Qui disposizione=norma.

B) Se i produttori di norme non coincidono coi destinatari, le fonti (soggetto e procedimento) sono invece già individuate dall'ordinamento. Qui il giudice dovrà ricercare il significato (norma) della disposizione contenuta nell'atto-fonte. Qui la disposizione è diversa dalla norma. Noi dobbiamo occuparci di questo tipo di ordinamento.

Tullio Ascarelli

«la norma giuridica vive come 'norma' solo nel momento nel quale viene applicata e perciò appunto ogni applicazione di una norma richiede l'interpretazione di un testo»
(o disposizione)

(Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione,
in Rivista di diritto processuale, 1957, 352).

Validità ed efficacia delle norme di condotta (I)

Abbiamo detto che se non ci fossero le norme sulla normazione non si saprebbe, fra l'altro, a quali condizioni una norma di condotta possa sorgere e permanere nell'ordinamento, quindi, possa ritenersi **valida**. Quindi sono le norme sulla normazione a dircelo. Ma esse ci dicono pure a quali condizioni una norma possa ritenersi **efficace**, cioè spiegare effetti sui comportamenti umani. Le condizioni di validità non sempre corrispondono alle condizioni di efficacia.

Validità ed efficacia delle norme di condotta (II)

Quando la norma è nulla (invalidità 'forte'), totalmente difforme dallo schema legale, la sua invalidità può essere accertata da chiunque e in qualsiasi momento, e nessuno è tenuto ad applicarla o ad osservarla (una legge regionale approvata non dal Consiglio regionale ma da un Commissario straordinario). In questo caso la norma non è efficace. Ma quando la difformità della norma dallo schema legale è meno grave (invalidità 'debole'), la norma sarà efficace fino a quando non sarà disapplicata o annullata da un giudice. Disapplicata di volta in volta dal singolo giudice, annullata da un giudice preposto all'accertamento della sua validità con effetti *erga omnes*.

A cosa serve individuare le fonti?

a) A un'esigenza di democraticità coessenziale allo Stato costituzionale, cioè a risalire al fondamento del potere di dettare regole per tutti i soggetti e quindi ricercare come la Costituzione, norma fondamentale sulla produzione normativa, distribuisce quel potere fra varie autorità pubbliche.

A cosa serve individuare le fonti?

b) A un'esigenza pratica, quella di distinguere gli atti normativi dagli altri atti giuridici. Infatti:

- 1) Le regole di interpretazione degli atti normativi (art. 12 disp.prel.cod.civ., o 'preleggi') sono diverse da quelle degli atti giuridici, specie privati
- 2) Le fonti, a differenza dei fatti su cui le parti del processo fondano le loro pretese, devono essere conosciute dal giudice (*iura novit curia*)
- 3) Solo le norme possono fungere da parametro di un giudizio
- 4) Solo la violazione di norme può qualificare un fatto 'antigiuridico' (reato), o determinare il vizio di un atto, o comportare la 'violazione di legge' in una sentenza

Ma il giudice deve individuare la norma applicabile

Ma nel definire una controversia il giudice individua la fonte ossia il tipo astratto di atto normativo solo per ricercare la disposizione da cui ricaverà la norma applicabile. Deve farlo perché gli è vietato rinunciare al giudizio per mancanza di norma applicabile (divieto di non liquet, cod. Napoleone, art. 4: «Il giudice che ricuserà di giudicare, sotto pretesto del silenzio, dell'oscurità od insufficienza della legge, potrà essere processato come colpevole di denegata giustizia»). Nell'individuare la norma applicabile, egli si può trovare di fronte alla mancanza di tale norma (lacuna) o alla compresenza di più norme fra loro contraddittorie che regolano la stessa fattispecie (antinomia).

Lacune

Art. 12, c. 2, preleggi: «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». Il ricorso all'analogia legis (casi simili o materie analoghe) o all'analogia iuris (principi generali) si basa sulla somiglianza della fattispecie non regolata ad altra regolata. E' escluso per le leggi penali ed eccezionali (art. 14 preleggi) che, le une per ragioni di certezza del diritto traducibili nel principio di tassatività dei reati (art. 25 Cost.) le altre per la loro stessa natura sono definite «di stretta interpretazione»

Antinomie

Le antinomie fra norme presuppongono:

- a) Che le norme reciprocamente incompatibili siano prodotte da fonti riconosciute da uno stesso ordinamento. Se una delle due è prodotta da fonte di altro ordinamento, al quale il primo operi un rinvio, la soluzione va ricercata nelle modalità con cui tale rinvio si opera
- b) Ordinamenti dinamici, non statici e complessi non semplici, composti cioè da più fonti caratterizzate dal potere normativo inesauribile imputato ai soggetti che rispettivamente ne dispongano
- c) Non vi è un solo criterio che risolvere le antinomie. Ve ne sono tanti quanti sono i modi in cui le antinomie si presentano.

Criteri di risoluzione delle antinomie fra norme incompatibili

Cronologico: prevale la norma adottata successivamente;

Di specialità: fra una norma generale e una speciale prevale quella speciale anche se anteriore;

Gerarchico: tra una norma posta da una fonte di grado superiore e una posta da una fonte di grado inferiore prevale la prima, anche se anteriore;

Di competenza: tra norme poste da fonti di pari grado (per le quali la gerarchia non opera) una delle quali sia a competenza riservata, prevale questa anche se anteriore.

Per cronologico e di specialità il raffronto è fra norme poste da fonti tra loro pariordinate e di pari competenza e si pone in termini di efficacia, per gerarchia e competenza il raffronto è tra fonti e si pone in termini di validità.

Criterio cronologico

Fra due norme incompatibili sullo stesso oggetto adottate in tempi diversi prevale la successiva. Ad es. art. 15 preleggi: «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata da legge anteriore». In caso di abrogazione **espressa**, il giudice si limiterà a constatare l'abrogazione. Nei casi di abrogazione **tacita** o **implicita**, il giudice dovrà verificare in via interpretativa se la norma anteriore è stata abrogata dalla successiva prima di constatare l'abrogazione. In ogni caso la norma abrogata non è invalida, ma solo inefficace nei confronti della fattispecie davanti al giudice.

Effetto abrogativo

Consiste nella delimitazione dell'efficacia della norma abrogata ai rapporti sorti anteriormente all'abrogazione (che scatta all'entrata in vigore della legge abrogante) in base all'art. 11 preleggi («La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo»). Ma le preleggi sono contenute in una legge ordinaria, e il principio di irretroattività della legge è fissato in Costituzione solo per le leggi penali (art. 25 c. 2: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»). Fuori dalle leggi penali (e, ma dubitativamente, per le leggi tributarie), le leggi possono dunque disporre che il loro effetto sia retroattivo.

Spiegazione ed esempi

L'abrogazione fa sì che la norma abrogata non venga applicata ai rapporti oggetto della controversia davanti al giudice. Essa non è invalida ma solo inefficace a seguito della prevalenza di una scelta politica diversa, successiva nel tempo, obiettivata dalla norma abrogante. Per l'effetto abrogativo, che può essere retroattivo solo se non si tratti di legge penale, vediamo gli esempi: «Vietato fumare. I trasgressori sono puniti con un'ammenda di cento euro». La disposizione prevede una sanzione amministrativa, e quindi può essere accompagnata da un'altra che disponga l'effetto retroattivo della prima. «Vietato fumare hashish o marihuana. I trasgressori sono puniti con la reclusione fino a un massimo di tre mesi». Disposizione penale: irretroattiva.

Criterio di specialità

Una norma successiva a un'altra la abroga solo se, oltre a ricavarsi da disposizioni poste da fonti pariordinate e parimenti competenti (v. oltre), i contenuti delle due norme sono ambedue generali: se la norma anteriore è speciale («E' vietato fumare i sigari»), resiste a quella generale posteriore («E' permesso fumare»), mentre la norma speciale successiva abroga quella generale anteriore. Per art. 15 cod.pen., «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

Abrogazione e deroga

Come l'abrogazione anche la deroga opera sul piano dell'efficacia della norma: l'efficacia della norma generale è derogata da quella speciale su singole sue fattispecie o gruppi di fattispecie. La deroga però a differenza dell'abrogazione non fa cessare il vigore della disciplina derogata su tali fattispecie, tanto che, se la legge speciale viene abrogata o annullata, la disciplina derogata tornerà a regolare l'ambito materiale che era da essa disciplinato. Ancora diversa è la sospensione, in forza della quale una certa fonte può sospendere temporaneamente l'efficacia di norme vigenti senza abrogarle o derogarvi (leggi temporanee e decreti-legge fra entrata in vigore e conversione: «provvedimenti *provvisori* con forza di legge»)

Criterio gerarchico: secondo le preleggi

Art. 1 preleggi: sono fonti del diritto «1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) (le norme corporative); 4) gli usi». Ad esse l'art. 2 aggiungeva gli atti del governo «aventi forza di legge» che secondo la l.n. 100 del '26 erano i decreti legge e i decreti legislativi. I rapporti tra tutte queste fonti sono disciplinate in termini di gerarchia: «I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi» (art. 4) e «Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati» (art. 8). La gerarchia era intesa come maggior forza della fonte superiore rispetto a quella inferiore, come a) capacità di innovare al diritto oggettivo (forza attiva) e b) capacità di resistere all'abrogazione in caso di sopravvenienza di fonte inferiore (forza passiva). In questo sistema la legge era la fonte suprema.

Criterio gerarchico secondo la Costituzione

La nostra è una Costituzione rigida perché il procedimento di revisione costituzionale (art. 138) è aggravato rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie (art. 71 ss.). Inoltre Cost. annovera solo i decreti legge e i decreti legislativi fra gli atti aventi forza di legge e presuppone che i regolamenti governativi siano subordinati alla legge statale e quelli regionali alla legge regionale. Potrebbe sembrare allora che Cost. si sia limitata a sovrapporre un grado gerarchico a quello primario spettante alla legge, confermando implicitamente una visione della gerarchia basata sulla 'forza di legge' attiva e passiva della fonte caratterizzata da un procedimento di formazione più gravoso di quello della fonte ad essa inferiore. Non è però così.

segue

Vi sono infatti in Cost. dei casi in cui il procedimento di formazione di un atto è più gravoso di quello dell'art. 138 (art. 132) e altri in cui è più gravoso di quello delle leggi ordinarie (art. 79), senza che le relative fonti possano dirsi superiori, rispettivamente, alla Cost e alla legge. Esse sono invece fonti a competenza riservata, abilitate cioè a disciplinare una certa materia. Per individuarle non bisogna dunque vedere se il procedimento sia più gravoso di quello di una fonte 'inferiore' ma solo se sia abbastanza tipizzato. La Cost ha detronizzato la legge dalla posizione di fonte suprema, non perché la forza di legge costituzionale prevale sulla forza di legge ordinaria, ma perché Cost prevede almeno sommariamente i procedimenti di formazione delle fonti primarie e la legge quelli delle fonti secondarie.

La gerarchia secondo Hans Kelsen

La tesi che la gerarchia consistesse nella idoneità della fonte di grado superiore a disciplinare il procedimento di formazione di quella di grado inferiore fu affermata da Hans Kelsen, secondo cui a) questo aspetto formale era il solo fondamento di validità di una norma; b) la gerarchia era il solo criterio per la risoluzione delle antinomie; c) la gerarchia era un concetto logico, più che giuridico-positivo, per cui al culmine del sistema vi era una norma solo pensata: la norma fondamentale.

Differenze dal sistema kelseniano

Il nostro ordinamento è invece giuridico-positivo da cui a) le norme prodotte da fonti di grado inferiore possono essere invalide non solo quando sono state adottate con un procedimento diverso da quello previsto dalla fonte superiore (vizi formali di legittimità) ma anche quando il loro contenuto contrasta con quello della fonte superiore (vizi sostanziali); b) la gerarchia non è il solo criterio di risoluzione delle antinomie: anche solo in termini di validità vi è anche la competenza; c) la fonte suprema è la Costituzione, non una norma fondamentale solo pensata, e Cost. prevede limiti espressi e lascia ricavare limiti impliciti (principi supremi) alla sua revisione. Secondo il sistema kelseniano basterebbe invece adoperare il procedimento dell'art. 138 per superare questi limiti.

E se la fonte gerarchicamente sovraordinata è anche successiva a un'altra, quale criterio si applica?

Vi sono casi in cui l'antinomia si può risolvere non con uno ma con due criteri. Ad es. la Costituzione è sovraordinata alla legge e, se la legge è ad essa anteriore, successiva alla stessa. in assenza di un metacriterio si applica il criterio cronologico o quello gerarchico? La questione fu all'esame della sent. n. 1/1956 della Corte costituzionale, che affermò che abrogazione e illegittimità delle leggi sono istituti che «non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione è inoltre più ristretto.... e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione sono assai più limitati di quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge».

segue

In effetti raramente l'antinomia fra una norma costituzionale e una legislativa è tale da garantire quell'omogeneità di contenuto che consenta con certezza di parlare di abrogazione. «Per le riunioni in luogo aperto al pubblico è richiesto preavviso» (art. 18 tulps previgente) e «Per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso» (art. 17 Cost.). Nella gran parte dei casi non è così. Per questo la Corte non scelse una strada in via generale, pur lasciando capire il suo netto favore per il criterio gerarchico. Solo così si poteva radicare la Costituzione in un ordinamento fino ad allora dominato dal mito della supremazia della legge.

Sent. 1 del 1956 (I)

L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

Sent. 1 del 1956 (II)

Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati nell'art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge.

Sent. 1 1956 (III)

Se le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21 della Costituzione é questione che ha già formato oggetto di moltissime pronunce della Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi. Ma la questione é stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell'art. 113 per incompatibilità con l'articolo 21 della Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o programmatiche. Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza formatasi in proposito, perché la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non é decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono

Sent. 1 1956 (IV)

potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione.

Sent. 1 1956 (V)

Pertanto é il contenuto concreto delle norme dettate nell'articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni. Per escludere che contrasto vi sia, é stato da qualcuno asserito che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non é menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non é consentita da alcuna norma costituzionale.

Criterio di competenza

Si ha competenza quando due fonti dello stesso livello gerarchico siano fra loro separate da una terza fonte (Cost), che quale norma sulla produzione attribuisca potere normativo su una certa materia a una delle due fonti, che l'altra abbia violato. Art. 70 e art. 64. Oppure art. 70 e art. 123. In altri casi la riserva di competenza non è pura, ma si manifesta con l'attribuzione da parte della terza fonte (Cost) di specifiche modalità di disciplina di una certa materia all'una e all'altra fonte. Legge statale e legge regionale in caso di potestà legislativa concorrente. Oppure leggi di esecuzione del Concordato e delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Gerarchia e competenza

Gerarchia e competenza si implicano l'una con l'altra. Da una parte la competenza ha contribuito a dissolvere la tradizionale visione della gerarchia come supremazia della legge, dall'altra si basa su uno schema triadico, perché la riserva di potere normativo su una certa fonte a esclusione di altra presuppone una terza norma superiore ad ambedue e quindi il criterio gerarchico. Da altro punto di vista, gerarchia e competenza sono criteri che impongono la risoluzione delle antinomie in termini di validità (non di efficacia, come quelli cronologico e di specialità): il giudice, per constatare quale sia la norma efficace per risolvere il caso e applicarla, deve accertare quale delle due sia invalida e annullarla.

Annullamento delle norme

Si ha annullamento di una norma quando il giudice la ritenga invalida, ossia affetta da un vizio che può essere **formale** quando la norma, pur esistente, non è stata adottata secondo il procedimento previsto dalla norma-parametro, o **sostanziale** quando contrasta con il contenuto della norma-parametro. La norma-parametro è quella sulla cui base si definisce l'antinomia secondo il criterio gerarchico (legge rispetto alla Costituzione; regolamento governativo rispetto alla legge) o secondo il criterio di competenza (legge invasiva dell'ambito materiale riservato a regolamento parlamentare dalla Costituzione), e che rende invalida la norma di fonte inferiore o incompetente.

Effetti dell'annullamento

La norma ritenuta invalida dal giudice deve essere da questi annullata. L'annullamento è provvisto normalmente di effetto retroattivo e opera nei confronti della generalità dei cittadini (*erga omnes*) e non solo fra le parti della controversia. L'effetto è retroattivo nel senso che opera dal momento in cui la norma ha dispiegato efficacia (*ex tunc*) non dal momento in cui l'annullamento è stato pronunciato dal giudice (*ex nunc*). Se ad essere annullata è una norma legislativa, la retroattività si arresta di fronte ai rapporti esauriti (perché su di essi vi è stata prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato), a meno che non si tratti di sentenza irrevocabile di condanna.

Annullamento, nullità, abrogazione

L'annullamento presuppone che la norma sia ritenuta invalida dal giudice, ma anche che sia efficace fino al momento dell'annullamento. In questo si distingue tanto dalla nullità-inesistenza, che fa sì che la norma non possa mai essere valida né efficace perché mancano le condizioni per individuare la norma come esistente, quanto dall'abrogazione o dalla deroga, non solo per i diversi effetti temporali (*ex tunc* in caso di annullamento, normalmente *ex nunc* in caso di abrogazione) ma anche perché l'abrogazione e la deroga operano esclusivamente sul piano dell'efficacia, non anche della validità.

Norma esistente, vigente, efficace, valida

Esistente: quando corrisponde allo schema legale minimo (ad es. legge approvata in identico testo dalle due Camere e promulgata dal Pres Rep; regolamento approvato da Cons ministri ed emanato dal Pres Rep). Altrimenti è nulla.

Vigente: da quando entra in vigore (legge entro 15 giorni da pubblicazione in G.U.) fino ad abrogazione o annullamento. Una legge promulgata prima ma pubblicata dopo un'altra è abrogata dalla seconda: criterio cronologico.

Efficace: idonea a produrre effetti: una norma abrogata (non più vigente) continua a produrli per i rapporti passati.

Valida: immune da vizi formali e sostanziali, anche se una norma efficace può essere sempre annullata. Disgiunzione tra validità ed efficacia.